

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Provincia di Trento

### **CONCESSIONE IN USO**

**ai medici di base dott. Bosetti Emilia, Clementi Mariangela, Rahimi Mohammad Reza e Zappacosta Giustino Giorgio dei locali contraddistinti dai subb. 5 e 6 della p.ed. 633 in C.C. San Lorenzo ad uso ambulatorio medico.**

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in San Lorenzo Dorsino e presso la sede municipale, tra le parti:

1. Sig. Dellaidotti Albino nato a Dorsino (TN) il 08/07/1958 che interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto del COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, in forza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_.2016;
2. dott. Bosetti Emilia, nata a San Lorenzo in Banale (TN) il 20.09.1955 e residente a San Lorenzo Dorsino (TN) in via S. Sebastiano, n. 2 (C.F. BSTMLE55P60H966Z) in qualità di medico di base;
3. dott. Clementi Mariangela, nata a Trento il 05.01.1973 e residente a Comano Terme (TN) in via della Duina, n. 11 (C.F. CLMNNG73A45L378Y) in qualità di medico di base;
4. dott. Rahimi Mohammad Reza, nato in Iran il 10.10.1957 e residente a Comano Terme (TN) in fraz. Cares, n. 66/h (C.F. RHMMMM57R10Z224Q) in qualità di medico di base;
5. dott. Zappacosta Giustino Giorgio, nato a Milano il 07.12.1960 e residente a Stenico (TN) in via G.B. Sicheri, n. 39( C.F. ZPPGTN60T07F205N) in qualità di medico di base;

**PREMESSO CHE**

con deliberazione n. 97 del 06.10.2016 la Giunta comunale ha disposto di concedere in uso ad uso ambulatorio medico ai dott. Bosetti Emilia, Clementi Mariangela, Rahimi Mohammad Reza e Zappacosta Giustino Giorgio i locali comunali siti nell'edificio p.ed. 633 in C.C. San Lorenzo, contraddistinti dai sub. 5 e 6, per il periodo di anni sei a far data dal 01.11.2016 ed ha approvato il relativo schema di atto di concessione in uso nonché determinato il canone di concessione.

#### CIÒ PREMESSO

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

##### ART. 1

Il Comune di San Lorenzo Dorsino, come rappresentato, concede in uso ai dott. Bosetti Emilia, Clementi Mariangela, Rahimi Mohammad Reza e Zappacosta Giustino Giorgio, che accettano, i locali comunali siti nella p.ed. 633 in C.C. San Lorenzo, in Piazza delle Sette Ville nel Comune di San Lorenzo Dorsino e che risultano contraddistinti catastalmente dai sub. 5 (Cat. A/10, classe 1<sup>a</sup>, consistenza 1,5 vani, sup. 29 mq., rendita catastale Euro 306,00) e sub. 6 (Cat. A/10, classe 1<sup>a</sup>, consistenza 1,5 vani, sup. 22 mq., rendita catastale Euro 306,00), costituiti da n 2 ambulatori medici e parti comuni (salette di attesa e servizi). Per quanto riguarda le parti comuni, il Comune di San Lorenzo Dorsino si riserva la facoltà di procedere all'apertura e chiusura dei locali agli utenti del servizio sanitario in occasione della presenza dei sanitari, secondo il calendario da gli stessi comunicato.

##### ART. 2

La concessione in uso avrà durata di anni sei a far data dalla firma della presente convenzione, rinnovabile per ulteriori sei. Al termine della concessione resta inteso che la stessa, se non verrà rinnovata, cesserà senza bisogno di alcuna disdetta. Il Comune di San Lorenzo Dorsino si riserva comunque la facoltà di revocare

anticipatamente la presente concessione in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse. Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno 3 (tre) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ART. 3

Il corrispettivo della presente concessione in uso viene stabilito ed accettato nel canone mensile, da pagarsi presso il Tesoriere del Comune di San Lorenzo Dorsino entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, di € 200,00 (euro duecentovirgolazerozero). Nel canone di cui sopra sono comprese le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia una volta a mese. Sono a carico del Comune le spese relative alla manutenzione straordinaria, mentre le spese relative alla manutenzione ordinaria sono a carico dei concessionari.

#### ART. 4

Le imposte di registro e di bollo relative al presente contratto sono a carico dei concessionari. Il Comune di San Lorenzo Dorsino provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia ai concessionari. Il valore complessivo del presente contratto ammonta ad € 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocentovirgolazerozero) e sarà registrato con l'applicazione dell'aliquota del 2% ,ai sensi dell'art. 5 , della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

#### ART. 5

Il pagamento del canone non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei concessionari, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora i concessionari ed autorizza l'Amministrazione comunale ad esperire ogni azione di

tutela o legale idonea a garantire i necessari adempimenti o di dichiarazioni di decadenza per inadempimento contrattuale.

#### ART. 6

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività ambulatoriale, con divieto di subconcessione, cessione anche parziale e di mutamento di destinazione, pena la risoluzione di diritto del contratto. I medici firmatari acconsentono all'uso degli stessi al medico turistico (nella stagione estiva) nonché all'infermiera di zona, in casi saltuari di necessità.

#### ART. 7

L'uso dei due ambulatori medici sarà concordato tra i medici firmatari della presente concessione in base agli orari stabiliti dagli stessi che non dovranno sovrapporsi. Il Comune di San Lorenzo Dorsino si riserva la facoltà di concedere ad altri medici, a titolo di concessione in coabitazione, i locali oggetto del presente contratto adottando il sistema della rotazione.

#### ART. 8

I concessionari dichiarano di aver visitato le unità immobiliari concesse in uso, di averle trovate adatta all'uso convenuto ed in buono stato e, pertanto, di prenderle in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. I concessionari si impegnano a riconsegnare le unità immobiliari nel medesimo stato in cui le hanno ricevute, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Al termine della concessione l'immobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimento di sorta. In caso di ritardata consegna dell'alloggio a fine concessione e fino all'effettivo rilascio sarà dovuta dal concessionario un'indennità di occupazione pari al canone di concessione nonché gli oneri

accessori ed il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### ART. 9

Il concessionario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in uso ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune. In caso contrario il concessionario avrà l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, della rimessione in pristino a proprie spese. In caso di migliorie e addizioni che venissero eseguite anche con la tolleranza del Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il concessionario sin d'ora. I concessionari esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### ART. 10

Il concessionario deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al Comune, nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

#### ART. 11

I concessionari dichiarano sotto la propria responsabilità che non esistono cause impeditive alla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il concessionario elegge domicilio nei locali a lui concessi in uso e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. I concessionari ed il Comune si

autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione  
ad adempimenti connessi col rapporto di concessione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Albino Dellaidotti

I concessionari

dott.ssa Bosetti Emilia

dott.ssa Clementi Mariangela

dott. Rahimi Mohammad Reza

dott. Zappacosta Giustino Giorgio